

ASSEGNO A SOSTEGNO DELLA NATALITA' (BONUS BEBE')	
PREMESSA	La legge di stabilità per il 2015, ha previsto, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato. L'assegno è previsto per i figli di cittadini italiani o comunitari oppure per i figli di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente sia in una situazione economica corrispondente ad un valore dell'ISEE non superiore ai 25.000 euro annui. Per i nuclei familiari in possesso di un ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l'importo annuale dell'assegno è raddoppiato. L'assegno è corrisposto direttamente dall'INPS, su domanda.
AMBITO DI APPLICAZIONE	L'assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino ai tre anni di vita del bambino oppure fino ai tre anni dall'ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. Il beneficio quindi è riconosciuto per i figli adottati tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017. A tale fine occorre fare riferimento alla data nella quale la sentenza di adozione è divenuta definitiva. L'assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2017. In via transitoria, nel caso in cui il figlio sia stato adottato nel triennio 2015-2017, ma sia entrato in famiglia a titolo di affidamento preadottivo in data antecedente al 1° gennaio 2015, l'assegno spetta per un triennio a decorrere dal 1° gennaio 2015. Il beneficio spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento di presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro. Qualora il figlio nato o adottato nel triennio 2015-2017 sia collocato temporaneamente presso un'altra famiglia, l'assegno è corrisposto all'affidatario, su apposita domanda e limitatamente al periodo di durata dell'affidamento.
INDICATORE ISEE	Ai fini del beneficio in oggetto, il valore dell'ISEE è calcolato in riferimento al nucleo familiare del genitore richiedente. Invece, qualora il minore sia affidato temporaneamente ad una famiglia, il requisito dell'ISEE è calcolato con riferimento al nucleo familiare del quale fa parte il minore affidato. Si rammenta che i minori in affidamento temporaneo sono considerati nuclei familiari a sé stanti fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarli parte del proprio nucleo.
REQUISITI RICHIEDENTE	La domanda di assegno può essere presentata dal genitore, anche

	<p>affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell'Unione Europea oppure, in caso di cittadino di Stato extracomunitario, permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Ai fini del presente beneficio ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria; • residenza in Italia; • convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune; • ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente, oppure del minore nei casi in cui lo stesso faccia nucleo a sé, non superiore ai 25.000 euro all'anno. <p>Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda. Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. I predetti requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace. Nel caso in cui il figlio venga affidato temporaneamente a terzi, la domanda di assegno può essere presentata dall'affidatario. Si precisa che l'assegno è concesso in relazione ad affidamenti temporanei disposti presso una famiglia oppure una persona singola a beneficio del nucleo familiare presso cui il minore è collocato temporaneamente.</p>
<p>MISURA ASSEGNO</p>	<p>La misura dell'assegno dipende dal valore dell'ISEE calcolato con riferimento al nucleo familiare.</p> <p>In particolare, l'importo annuo dell'assegno è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 960 euro (80 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 25.000 euro annui; • 1.920 euro (160 euro al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore dell'ISEE non sia superiore a 7.000 euro annui.
<p>DECORRENZA E DURATA ASSEGNO</p>	<p>L'assegno è erogato per massimo 36 mensilità che si computano a partire dal mese di nascita/ingresso in famiglia.</p>
<p>TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA</p>	<p>Nel caso di <u>figlio nato o adottato o in affido preadottivo</u>, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. Come già anticipato, in tale caso l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo. In ogni caso, qualora la domanda sia presentata oltre i predetti termini di 90 giorni, l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda. Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola volta, per ciascun figlio nato o adottato o in affido</p>

	<p>preadottivo nel triennio 2015-2017. Si ribadisce che, benché la domanda sia di regola unica per ciascun figlio, il richiedente è tenuto a presentare ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica.</p>
<p>PAGAMENTO ASSEGNO</p>	<p>L'INPS corrisponde il beneficio per singole rate mensili, pari ad 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell'ISEE, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda. Il pagamento mensile dell'assegno è effettuato dall'Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l'importo delle mensilità sino a quel momento maturate.</p>
<p>CAUSE DECADENZA BENEFICIO</p>	<p>L'INPS interrompe l'erogazione dell'assegno a partire dal mese successivo all'effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> • decesso del figlio; • revoca dell'adozione; • decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale; • affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la domanda; • affidamento del minore a terzi. <p>L'erogazione dell'assegno è altresì interrotta in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell'affidamento preadottivo.</p> <p>Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare all'INPS nell'immediato, e comunque entro 30 giorni, il verificarsi di una delle cause di decadenza sopra riportate. Considerato che i flussi di pagamento sono automatizzati, è opportuno che tale comunicazione avvenga prima possibile al fine di evitare il generarsi di un pagamento indebito con conseguente azione di recupero da parte dell'Istituto.</p> <p>Il verificarsi delle cause di decadenza relative al richiedente non impedisce la presentazione della domanda di assegno da parte di un soggetto diverso, qualora per quest'ultimo sussistano i presupposti di legge per accedere al beneficio.</p>
<p>ISTRUZIONI COMPILAZIONE DOMANDA</p>	<p>La domanda per il riconoscimento dell'assegno deve essere presentata all'INPS esclusivamente in via telematica mediante una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • WEB - Servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell'Istituto (www.inps.it - Servizi on line); • Contact Center Integrato - numero verde 803.164 (numero gratuito da rete fissa) o numero 06 164.164 (numero da rete mobile con tariffazione a carico dell'utenza chiamante); • Patronati.

	<p>Il servizio d'invio delle domande è disponibile attraverso il seguente percorso: -> <i>Servizi per il cittadino</i> -> <i>Autenticazione con PIN</i> -> <i>Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito</i> -> <i>Assegno di natalità – Bonus bebè</i>.</p> <p>Per agevolare la compilazione della domanda on line, nella sezione moduli del sito www.inps.it sarà disponibile un modulo facsimile che ripropone le maschere del servizio on line.</p> <p>Il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda è consultabile sul sito web istituzionale, mediante accesso al proprio profilo dello sportello virtuale attraverso il seguente percorso: -> <i>Servizi per il cittadino</i> -> <i>Autenticazione con PIN</i> -> <i>Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito</i> -> <i>Assegno di natalità – Bonus bebè</i> -> <i>Consultazione domande</i> -> <i>Documenti correlati</i>.</p>
--	---